

19561/12



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

CI

Oggetto:
Imposta di registro
R.G.N.: 10001/11
Cron. 19561
Rep.
Ud. 10/10/2012
CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala	Presidente
Dott. Salvatore Bognanni	Consigliere
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Blasi	Consigliere
Dott. Giuseppe Caracciolo	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BM, elett.te dom.to in Bolzano, alla via Carducci n. 13, presso lo studio dell'avv. Arturo Knering, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti-----
-----Ricorrente

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge-----Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige n. 12/2/2010 depositata il 23/2/2010 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2012 dal Dott. Marcello Iacobellis;

[Handwritten mark]


6450
12


Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da BM contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia contribuente contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 106/2/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni con il quale erano stati revocati i benefici fiscali relativi all'acquisto della "prima casa" per il mancato trasferimento della residenza nel termine prescritto. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 10/10/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

 Con primo motivo il ricorrente assume che la CTR avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 13 e 18 del dpr 30/5/1989 n. 223 ~~che la CTR abbia violato tali disposizioni~~ nell'affermare che, all'esito della procedura di rilascio, il B avrebbe avuto quattro mesi di tempo per inoltrare al Comune la richiesta di trasferimento. La censura è infondata. L'affermazione della CTR secondo cui "*la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza*" risulta conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15412 del 11/06/2008; Sez. 5, Sentenza n. 22528 del 26/10/2007) secondo cui, in tema di imposta di registro, l'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l'immobile venga acquistato nel comune di residenza e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dall'art. 18, comma secondo, del d.P.R. 30



maggio 1989, n. 223 il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso.

Con secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento del fatto decisivo costituito dalla sopravvenuta impossibilità come causa esimente del mancato rispetto del termine previsto per il riconoscimento del beneficio;

Con terzo motivo il ricorrente lamenta che la CTR non abbia riconosciuto i presupposti della "forza maggiore" nel ritardo nel rilascio dell'immobile, nonché nelle condizioni dell'immobile, privo dei servizi minimi di abitabilità.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione risultano fondate nella parte in cui la CTR, senza alcuna motivazione, ha escluso rilevanza, ai fini del rispetto del termine di decadenza, alla esigenza di eseguire, successivamente al rilascio, gli interventi minimi di adeguamento dell'abitazione – impianto di riscaldamento ed impianto elettrico-.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino Alto Adige

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino Alto Adige

Così deciso in Roma, 10/10/2012.

Il Presidente
dott. Mario Cicala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 9 NOV 2012
oggi,



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI